

STATUTO

SCUOLA PER GIOVANI MUSICISTI EUROPEI APS

(Testo approvato nella assemblea del 24 marzo 2023)

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituita con atto notarile di data 17 ottobre 1991, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "SCUOLA PER GIOVANI MUSICISTI EUROPEI APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Trieste, e con durata illimitata.

La denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale" o la sigla "A.P.S." sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'uso dell'acronimo ETS, sia nella documentazione ufficiale dell'Associazione che nei rapporti con i terzi, è subordinato all'iscrizione nel RUNTS. Detto acronimo verrà eliminato dalla denominazione in caso di mancata iscrizione al sopra citato registro.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di familiari o di terzi, delle attività di interesse generale come di seguito specificate, avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri soci (o delle persone aderenti agli enti associati).

L'Associazione svolge attività di interesse generale riconducibili a quelle sottoindicate, di cui all'art. 5 lett. i) del Codice del Terzo Settore:

A tali fini l'Associazione promuove e diffonde la pedagogia musicale e lo studio degli strumenti musicali, con particolare riferimento all'età giovanile attraverso le seguenti iniziative:

1. organizzare dibattiti, conferenze, convegni, seminari, workshop e corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale;
2. svolgere attività di ricerca e sperimentazione nel campo della didattica musicale;





[A large, faint, handwritten diagonal line or signature spans the width of the page.]



3. provvedere all'organizzazione di concerti musicali, incontri, festival ed eventi simili;
4. creare un Centro Musicale che raccolga materiale bibliografico, divulgativo e documentale con particolare riferimento alle finalità specifiche dell'Associazione;
5. promuovere attività con finalità didattiche, atte a valorizzare il panorama culturale di Trieste, della Regione Friuli - Venezia Giulia e di aree nazionali ed europee. L'Associazione, inoltre, potrà collaborare con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operare d'intesa con altre Associazioni e fare quant'altro ritenuto opportuno per il perseguimento delle suindicate finalità.
6. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nelle forme previste dalla vigente normativa di riferimento e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci ordinari
- b) Soci sostenitori

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri, ivi compreso il diritto di voto.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente ovvero come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.lgs. 117/2017.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda



scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; per gli enti di qualsiasi natura l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale o partita IVA, dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica nonché le generalità del legale rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Coloro che hanno reso particolari servizi all'Associazione o hanno rilevanti competenze in campo musicale possono essere nominati Membri Onorari. La loro nomina avviene da parte dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. I Membri Onorari non godono dei diritti né sono soggetti ai doveri dei Soci e non vengono iscritti nel libro dei Soci.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;





- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione ;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo sostenute in nome e per conto della Associazione effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi nei tempi e con le modalità fissati dal Consiglio Direttivo;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali e/o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

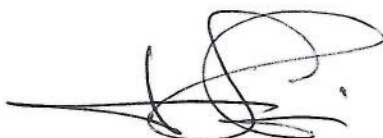
L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia pervenuta almeno 3 mesi prima di tale data.

I diritti e le quote associative non sono trasmissibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.







ART. 6 - (Organi)

Sono organi dell'Associazione :

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo, come specificato all'ART. 10, se previsto.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, con effetto immediato, nel libro dei Soci.

Ciascun associato ha un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei Soci ovvero all'indirizzo e-mail comunicato in sede di adesione.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta



richiesta motivata da almeno un quinto degli associati ovvero dalla metà dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili, come indicato dall'art. 25 del DL luglio 2017, n. 117:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, quando previsto, l'organo di controllo, anche monocratico;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

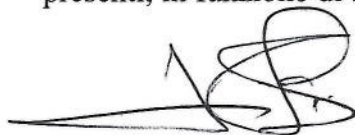
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale, a meno che almeno un quarto dei Soci presenti o rappresentati non richiedano la votazione a scrutinio segreto. In caso di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea nomina due Soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura della persona a





ciò designata dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio può prenderne visione.

ART. 8 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente ogni volta che essi lo ritengano opportuno, in relazione all'attività dell'Associazione o entro i dieci giorni successivi alla richiesta formulata da almeno quattro componenti del Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Per il computo delle presenze non sostituiscono la presenza fisica eventuali





giustificazioni. Delle sedute del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato agli atti Sociali. L'organo amministrativo risponde della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di eleggere un Comitato Esecutivo al quale delegare l'adozione di provvedimenti particolari o urgenti oppure riguardanti materie tecniche specifiche. Le decisioni assunte dal Comitato Esecutivo saranno quindi soggette a ratifica da parte del Consiglio Direttivo nel corso della sua prima riunione successiva.

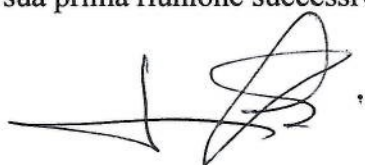
ART. 9 - (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, curando il modo particolare la parte didattica e l'attività di ricerca e sperimentazione. In accordo con il Vicepresidente, può prendere provvedimenti di estrema urgenza e necessità anche in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ratifica tali provvedimenti nella sua prima riunione successiva.





[The body of the document is crossed out by a large diagonal line.]

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 - (l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11 - (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 - (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13- (Divieto di distribuzione degli utili)

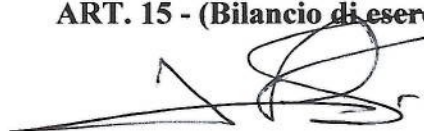
L'Associazione ha l'espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominate durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 - (Bilancio di esercizio)



Simone Sansoni





L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio è redatto nelle forme previste dalla normativa vigente ovvero come previsto dagli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo in forma cartacea e/o digitale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo cui si riferiscono;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se costituito.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: su appuntamento, richiesto con almeno tre giorni di anticipo, con presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, è fatto espresso obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'associazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti o Associazioni che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



ART. 18 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal vigente Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto è stato approvato nella assemblea del 24 marzo 2023.

Il Presidente Franco Sideri



Il Segretario Tiziano Simonut

